



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Generale delle Politiche
Territoriali e Ambientali
Servizio Sismico Regionale

Prot. n. ACC. GR/0235455/124-002.060
Da citare nella risposta

Data 12/09/2007

Allegati: 1

Risposta al foglio del
numero

Oggetto: Applicazione dell'imposta di bollo – Relazione di Fine Lavori e Certificato di Collaudo Statico.
Parere del Settore Affari Generali.

Ai Responsabili degli U.R.T.A.T. della Toscana

e, p.c. Al Direttore Generale delle Politiche Territoriali e
Ambientali – Dott. M. Grassi

Al Responsabile Area di Coordinamento
Tutela dell'Acqua e del Territorio
Arch. P. Matina

Al Responsabile Settore Affari Generali
Dott. P. Rosati

In riferimento all'applicazione dell'imposta di bollo di cui al D.P.R. 642/1972 relativa ai documenti di cui in oggetto, a seguito di alcune richieste da parte degli U.R.T.A.T. e di utenti esterni, questo Ufficio con una prima nota in data 3.07.2007, aveva chiesto un parere al competente Settore Affari Generali, ricevendone risposta in data 11.07.2007.

A seguito della ns. richiesta di chiarimenti in data 23.07.2007, è pervenuta dal competente Settore Affari Generali la nota in data 29.08.2007, che si trasmette in allegato.

In sostanza è confermato che entrambe le copie dei documenti in oggetto, debbono essere soggette ad imposta di bollo, sia per gli appalti pubblici che per opere "realizzate in regime di diritto privato".

Per eventuali chiarimenti contattare il Geom. A. Melozzi (tel. 055-4389069 – e-mail: andrea.melozzi@regione.toscana.it).

Distinti saluti.

Il Dirigente responsabile
Dott. Arch. Maurizio Ferrini



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

ATTI

**Direzione Generale delle Politiche
Territoriali e Ambientali
Servizio Sismico Regionale**

Prot. n. INT. 39
Da citare nella risposta

Data 23/07/2007

Allegati: 1

Risposta al foglio del
numero

Oggetto: Applicazione dell'imposta di bollo – Relazione di Fine Lavori e Certificato di Collaudo Statico. Parere del Settore Affari Generali.

Al Dott. P. Rosati
Dirigente Responsabile Settore Affari Generali
Direzione Generale delle Politiche Territoriali
e Ambientali

e, p.c. Ai Responsabili degli U.R.T.A.T. della Toscana

In riferimento all'applicazione dell'imposta di bollo di cui al D.P.R. 642/1972, relativa ai documenti di cui in oggetto, si prende atto dei contenuti del Vs. parere in data 11.07.2007 (ricevuto il 16.07.2007), che si trasmette assieme agli allegati per opportuna conoscenza agli Uffici in indirizzo.

Da quanto esposto nel parere ed in relazione ai contenuti degli allegati documenti a cui il parere fa riferimento (Risoluzione n° 97/E del 27.03.2002 dell'Agenzia delle Entrate e parere dell'Ufficio legislativo e legale della Regione Sicilia), si evince che per entrambe le copie della Relazione di Fine Lavori e del Certificato di Collaudo Statico, debba essere assolta l'imposta di bollo.

Pare comunque singolare, nel caso sorgessero contestazioni da parte degli utenti, "in quanto contribuenti", che gli stessi si rivolgano direttamente all'Agenzia delle Entrate per richiederne chiarimenti, senza un passaggio intermedio dell'Amm.ne Regionale.


Si rileva infine che i documenti oggetto della Risoluzione 97/2002 a cui il Vs. parere fa riferimento (in particolare il certificato di ultimazione lavori e il certificato di collaudo), e per i quali si deve applicare l'imposta di bollo, sono riferiti in generale alla normativa in materia di appalti pubblici e non in particolare agli atti di cui agli artt. 65 e 67 del D.P.R. 380/01 e agli artt. 108 e 109 della L.R. 1/2005.

Si chiede quindi di chiarire se l'imposta di bollo (su entrambe le due copie degli atti) debba essere assolta solo per gli appalti pubblici o possa essere estesa a tutte le tipologie di lavori.

Per eventuali chiarimenti contattare il Geom. A. Melozzi (tel. 055-4389069 – e-mail: andrea.melozzi@regione.toscana.it).

Distinti saluti.

Il Dirigente responsabile
Dott. Arch. Maurizio Ferrini



ME am

Bollo fine lavori e collaudo2.doc

www.regione.toscana.it

www.rete.toscana.it

www.rete.toscana.it/sett_pton_sismica

50134 Firenze, Via Slataper, 6
Tel. 055 4389055 Fax 055 4389072
sismica@mail.regione.toscana.it

RISOLUZIONE N. 97/E

del 27 marzo 2002

Documenti soggetti all'imposta di bollo relativi all'esecuzione di opere pubbliche

Con l'istanza di interpello presentata il 28 novembre 2001, ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, e del Decreto del Ministro delle Finanze 26 aprile 2001, n. 209, il Ministero della Difesa - Direzione generale del Demanio e della Difesa espone il seguente

QUESITO

sull'applicazione dell'imposta di bollo. Preliminarmente fa presente che l'attività svolta dalla direzione è incentrata sulla realizzazione di opere pubbliche destinate alla difesa militare, secondo i principi generali fissati nella legge 11 febbraio 1994, e quelli speciali, in relazione alla peculiarità del settore, di cui al regolamento per i lavori del genio militare, approvato con R.D. 17 marzo 1932, n. 365. Precisa che nella formazione e nell'esecuzione del contratto di appalto vengono prodotti documenti e atti soggetti all'imposta di bollo disciplinata dal DPR 26 ottobre 1972, n. 642. Chiede pertanto di conoscere il trattamento tributario ai fini dell'imposta di bollo dei seguenti documenti: contratto di appalto ed eventuali atti aggiuntivi; capitolati di oneri e relative tariffe; verbale di concordamento nuovi prezzi; progetti, disegni, computi metrici, relazioni tecniche, planimetrie; piano di sicurezza; tariffe; giornale del direttore dei lavori; verbali di consegna, di sospensione, di ripresa e di ultimazione lavori; verbali di constatazione delle misure, libretto delle misure, note settimanali, registro delle misure, certificati di acconto, conto finale; certificato di collaudo e certificato di regolare esecuzione.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

Il Ministero della Difesa ritiene che, per il disposto della parte prima della tariffa allegata al DPR n. 642 del 1972 sono soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine nella misura di euro 10,33 (lire 20.000) per ogni foglio: - il contratto di appalto e gli eventuali atti aggiuntivi, in quanto atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali (art. 1 della tariffa); - capitolati di oneri, che contengono le condizioni negoziali dei contratti di un determinato genere ovvero di un singolo contratto di appalto (art. 2 della tariffa); - il verbale di concordamento nuovi prezzi (art. 40 del regolamento lavori genio militare), poiché si tratta di dichiarazione diretta a modificare un preesistente rapporto giuridico (art. 2 della tariffa). Il Ministero della Difesa ritiene che gli altri documenti oggetto dell'interpello sono soggetti al pagamento dell'imposta di bollo in caso d'uso, che si verifica con la presentazione dei medesimi documenti all'ufficio delle entrate per la registrazione, nella misura di euro 0,31 (lire 600) ai sensi dell'articolo 28 della tariffa. Il motivo di tale soluzione interpretativa è che i documenti sono redatti da ingegneri, architetti, geometri, periti o misuratori e non hanno carattere negoziale.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Con riferimento al contratto e agli eventuali atti aggiuntivi, ai capitolati di oneri e al verbale di concordamento nuovi prezzi questa Direzione centrale condivide le motivazioni del Ministero della Difesa circa la natura (art. 2699 Cc), il contenuto degli atti in argomento e la conseguente applicazione dell'imposta di bollo fin dall'origine nella misura di euro 10,33 ai sensi degli articoli 1 e 2 della tariffa parte prima. Per gli altri documenti si richiamano le seguenti disposizioni: - legge 11 febbraio 1994, n. 109 - legge quadro in materia di lavori pubblici - la quale all'articolo 31 (modificato dalla legge 18 novembre 1998, n. 415, articolo 9), stabilisce che il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano generale di sicurezza (nonché il piano di sicurezza sostitutivo ed il piano operativo) "formano parte integrante del contratto di appalto o di concessione ... (omissis) ...". Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore (...) costituiscono causa di risoluzione del contratto ... (omissis) ...". I contratti di appalto o di concessione stipulati dopo l'entrata in vigore del regolamento (...) se privi dei piani di sicurezza (...) sono nulli"; - Decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 - Attuazione della direttiva 92/57/Cee concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili - (Modificato dal decreto legislativo 19 novembre 1999, n. 528), il quale all'articolo 4, comma 1, lettera a) stabilisce che il coordinatore per la progettazione "Redige il piano di

sicurezza e di coordinamento..." e al successivo articolo 10 individua i requisiti professionali del coordinatore. - Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 - Regolamento di attuazione della Legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n.109, e successive modificazioni - che all'articolo 110 stabilisce "Sono parte integrante del contratto e devono in esso essere richiamati: a) il capitolato generale; b) il capitolato speciale; c) gli elaborati grafici progettuali; d) l'elenco dei prezzi unitari; e) i piani di sicurezza previsti dall'articolo 31 della legge; f) il cronoprogramma". Per stabilire l'imposta di bollo dovuta sui piani di sicurezza e sugli altri documenti elencati dalla lettera a) alla lettera f) si deve riscontrare se i documenti stessi siano riconducibili tra le tipologie alternative di seguito precisate: - "Scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali, con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie, descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova tra le parti che li hanno sottoscritti", individuati dall'articolo 2 della Tariffa, allegato A, parte prima del DPR 642 del 1972, per le quali è dovuta l'imposta di bollo fin dall'origine di euro 10,33 (lire 20.000) per ogni foglio; - "Tipi, disegni, modelli, piani, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori degli ingegneri, architetti, periti, geometri e misuratori;...", individuati dall'articolo 28 della tariffa, allegato A, parte seconda del DPR 642 del 1972, per i quali è dovuta l'imposta di bollo in caso d'uso di euro 0,31 (lire 600) per ogni foglio o esemplare. I documenti individuati alle lettere a), b), d) ed f) - che non hanno i requisiti necessari per l'applicazione dell'articolo 28 - sono riconducibili all'articolo 2 della tariffa poiché disciplinano particolari aspetti del contratto (termine entro il quale devono essere ultimati i lavori, responsabilità ed obblighi dell'appaltatore, modi di riscossione dei corrispettivi dell'appalto, indicazione dei tempi massimi di svolgimento delle varie fasi di esecuzione), pertanto sono soggetti all'imposta di bollo, fin dall'origine, nella misura di euro 10,33 (lire 20.000) per ogni foglio. Gli elaborati grafici progettuali (lettera c) ed i piani di sicurezza (lettera e) sono invece riconducibili all'articolo 28, che disciplina l'imposta di bollo per elaborati tecnici propri di categorie di professionisti individuate dallo stesso articolo. I piani di sicurezza devono essere redatti da soggetti in possesso dei seguenti requisiti "diploma di laurea in ingegneria, architettura, geologia, scienze agrarie o scienze forestali ... diploma universitario in ingegneria o architettura ... diploma di geometra o perito industriale o agrario o agrotecnico" (articoli 4 e 10 del Dlgs. n. 494 del 1996). I soggetti, che redigono piani di sicurezza, e che sono in possesso di titolo di studio diverso da quelli delle figure professionali espressamente individuate dall'articolo 28 della tariffa allegata al DPR 642 del 1972 (laureati in geologia in scienze agrarie e scienze forestali) sono da considerare tra i periti: individui competenti in un determinato campo. L'articolo 10 del Dlgs. n. 494 del 1996 stabilisce, infatti, che il coordinatore per la progettazione (redige il piano di sicurezza), oltre ad uno dei titoli di studio indicati, deve possedere altri particolari requisiti professionali, certificati dai datori di lavoro o committenti e attestati di frequenza a specifici corsi (art. 10, comma 2). Chi redige i piani di sicurezza, quindi, è certamente in possesso dei requisiti specificati nell'articolo 28, pertanto i piani di sicurezza sono soggetti in caso d'uso all'imposta di bollo di euro 0,31. Del resto la normativa che regola i piani di sicurezza è stata modificata - con riferimento ai requisiti soggettivi richiesti per la redazione del piano - dal Dlgs 19 novembre 1999 n. 528, che è successivo all'approvazione dell'attuale tariffa allegata al DPR 642 del 1972 (Dm 20 agosto 1992). Allo stesso trattamento previsto per i piani di sicurezza (articolo 28 della tariffa) sono assoggettati i disegni, i computi metrici, le relazioni tecniche e le planimetrie poiché sono elaborati tecnici predisposti da ingegneri, architetti, periti, geometri o misuratori.

Altri documenti inerenti l'esecuzione dei lavori per i quali è stato chiesto il trattamento ai fini dell'imposta di bollo, con riferimento al regolamento per i lavori del genio militare R.D. 17 marzo 1932, n. 365 (in seguito R.D.) e al regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici DPR 554 del 1999 (in seguito DPR) sono:

- I. *processo verbale di consegna* (art. 35 R.D. e art. 130 DPR) è il documento, firmato dal direttore dei lavori e dall'appaltatore, dalla cui data decorre il termine utile per il compimento dei lavori;
- II. *verbale di sospensione e di ripresa lavori* (art. 36 R.D. e art. 133 DPR) è il documento compilato dal direttore dei lavori, con l'intervento dell'appaltatore, dove sono indicate le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori. Il verbale di ripresa lavori è redatto a cura del direttore dei lavori, non appena cessano le cause della sospensione, sono firmati dall'appaltatore ed inviati al responsabile del procedimento. Nel verbale di ripresa lavori il direttore indica il nuovo termine contrattuale;
- III. *verbale di ultimazione dei lavori* (art. 36 R.D.), *certificato di ultimazione lavori* (art. 172 DPR) è il documento che il direttore dei lavori rilascia dopo aver effettuato i necessari accertamenti in contraddittorio con l'appaltatore. Esso attesta l'avvenuta ultimazione dei lavori;

- II'. *verbale concordamento nuovi prezzi* (art. 40 R.D.), *determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi non contemplati nel contratto* (art. 136 DPR) è il documento che reca nuovi prezzi determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'appaltatore, ed approvati dal responsabile del procedimento;
- V. *verbale di constatazione delle misure* (art. 58 R.D.) è un documento redatto sempre in contraddittorio con l'appaltatore,
- VI. *certificato di collaudo* (art. 87 R.D. e art. 199 DPR) emesso dall'organo di collaudo "... qualora ritenga collaudabile il lavoro (...) ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione ovvero ...";
- VII. *certificato di regolare esecuzione* (art. 208 DPR) è emesso dal direttore lavori non oltre tre mesi dall'ultimazione dei lavori e contiene elementi di valutazione sull'osservanza delle prescrizioni contrattuali nell'esecuzione dei lavori.

Circa i documenti sopraindicati inerenti l'esecuzione dei lavori, questa Direzione osserva che gli stessi comportano conseguenze per i rapporti contrattuali intercorrenti tra le parti. I documenti dal I al III, infatti, sono rilevanti per il rispetto del termine utile per il compimento dei lavori, il documento indicato al punto IV incide sui corrispettivi stabiliti nel contratto, il documento del punto V attesta tra le parti la correttezza delle misurazioni, infine i documenti indicati ai punti VI e VII riguardano il rispetto delle prescrizioni contrattuali nell'esecuzione dei lavori. La rilevanza di questi documenti nel rapporto contrattuale comporta che gli stessi rientrano nella disciplina dell'articolo 2 della tariffa, parte prima, allegata al DPR 642 del 1972, sopra riportato che stabilisce l'imposta di bollo di euro 10,33 (lire 20.000) per ogni foglio.

Il Ministero della Difesa ha chiesto inoltre se i documenti amministrativi contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto di seguito riportati sono soggetti all'imposta di bollo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 28 della tariffa allegato A, parte seconda, al DPR n. 642 del 1972.

1. *Giornale del direttore dei lavori* (art. 37 R.D.), *giornale dei lavori* (art. 157 DPR) è tenuto da un assistente del direttore dei lavori per annotare l'ordine, il modo e l'attività con cui progrediscono le lavorazioni, la specie ed il numero di operai, l'attrezzatura tecnica impiegata dall'appaltatore, nonché quant'altro interessi l'andamento tecnico ed economico dei lavori;
2. *libretto delle misure* (art. 59 R.D.; art. 158 DPR) è tenuto dal direttore dei lavori, il quale deve verificare i lavori e certificarli sui libretti delle misure con la propria firma;
3. *lista settimanale* (art. 66 R.D.; art. 162 DPR) contiene le giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le provviste somministrate dall'appaltatore, tali dati vengono annotati preliminarmente su un brogliaccio dall'assistente incaricato;
4. *registro delle misure* (art. 65 R.D.) *registro di contabilità* (art. 163 DPR) - le pagine devono essere numerate e firmate dal responsabile del procedimento e dall'appaltatore - contiene le annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni precedentemente annotate nel libretto delle misure;
5. *sommario del registro di contabilità* (art. 167 DPR) dove sono riportate le partite classificate secondo il rispettivo articolo di elenco e di perizia, indica altresì la quantità di ogni lavorazione eseguita e i relativi importi, consente di verificare la rispondenza dell'ammontare dell'avanzamento risultante dal registro di contabilità;
6. *stato di avanzamento* (168 DPR), è ricavato dal registro di contabilità ed è un documento nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni eseguite dall'inizio dell'appalto. È redatto dal direttore dei lavori quando, in relazione alle modalità specificate nel capitolato speciale d'appalto, deve essere effettuato il pagamento di una rata di acconto;
7. *certificato per il pagamento di rate* (art. 68 R.D.; art. 169 DPR) è rilasciato dal responsabile del procedimento entro il termine stabilito dal capitolato speciale d'appalto. È compilato sulla base dello stato d'avanzamento presentato dal direttore dei lavori ed è annotato nel registro di contabilità;
8. *conto finale dei lavori* (art. 69 R.D. art. 173 DPR) è compilato, entro il termine stabilito nel capitolato speciale, dal direttore dei lavori che provvede a trasmetterlo al responsabile del procedimento. Il direttore dei lavori accompagna il conto finale con una relazione in cui sono indicate le vicende dell'esecuzione dei lavori.

I documenti amministrativi e contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto (documenti da 1 a 8) non sono riconducibili alla previsione dell'articolo 28 della tariffa, parte seconda, allegata al DPR 642 del 1972 come proposto dal Ministero della Difesa, poiché non hanno peculiarità tecniche dei documenti individuati dallo stesso articolo e pertanto agli stessi si applica l'articolo 32 della stessa tariffa, che prevede il pagamento dell'imposta di bollo in caso d'uso di euro 10,33 per "Atti, documenti, registri ed ogni altro scritto per i quali non sono espressamente previsti il pagamento dell'imposta sin dall'origine ovvero l'esenzione".

Riepilogando questa Direzione precisa che i sottoindicati atti sono soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine di euro 10,33 per ogni foglio, ai sensi dell'articolo 2 della Tariffa, parte prima allegata al DPR n. 642 del 1972:

- capitolato generale (a);
- capitolato speciale (b);
- elenco dei prezzi unitari (d);
- il cronoprogramma (f);
- processo verbale di consegna (I);
- verbale di sospensione e di ripresa lavori (II);
- certificato e verbale di ultimazione dei lavori (III);
- determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi non contemplati nel contratto (IV);
- verbali di constatazione delle misure (V);
- certificato di collaudo (VI);
- certificato di regolare esecuzione (VII).

Sono invece soggetti all'imposta di bollo in caso d'uso - quando vengono presentati all'ufficio delle entrate per la registrazione- nella misura di euro 10,31 per ogni foglio o esemplare i seguenti documenti:

- elaborati grafici progettuali (c);
- piani di sicurezza, previsti dalla legge n. 109 del 1994 articolo 31 (e);
- disegni, computi metrici, relazioni tecniche, planimetrie.

Sono soggetti all'imposta di bollo in caso d'uso, nella misura di euro 10,33 (art. 32 della tariffa) per ogni esemplare dell'atto, documento o altro scritto e per ogni cento pagine o frazione di cento pagine o del relativo estratto i seguenti documenti:

- giornale dei lavori (1);
- libretto delle misure (2);
- lista settimanale (3);
- registro di contabilità (4);
- sommario del registro di contabilità (5);
- stato di avanzamento (6);
- certificato per il pagamento di rate (7);
- conto finale dei lavori e relativa relazione (8).

La presente risoluzione viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del Decreto Ministeriale 26 aprile 2001, n. 209, in risposta all'istanza di interpello presentata alla Direzione Centrale Normativa e Contenzioso dal Ministero della Difesa.

[Indice](#) [Home](#)

Repubblica Italiana
Regione Siciliana



Ufficio legislativo e legale

Via Caltanissetta 2/e (Palazzo Florio)
90100 - Palermo Tf. 091 6964806

Gruppo IV

/162.00.11

OGGETTO: Certificazione di idoneità sismica e altre documentazioni tecniche da depositare presso l'Ufficio del Genio Civile. Apposizione della marca da bollo. Quesito.

Assessorato Regionale
Lavori Pubblici
P A L E R M O

1. Con la nota cui si risponde codesto Assessorato rivolge allo Scrivente un quesito sollevato, con nota n. 36419 del 31/5/2000, dall'Ufficio del Genio Civile di XXXX.

Tale Ufficio segnala di avere ricevuto contestazioni in ordine alla procedura corrente secondo cui l'istanza di deposito delle certificazioni di idoneità statica e la stessa certificazione devono esporre, ciascuna, la marca da lire 20.000.

Al riguardo è stato infatti rilevato che, mentre la lettera di trasmissione, in quanto istanza diretta ad un pubblico ufficio tendente ad ottenere un provvedimento, è riconducibile all'art. 3 della Tariffa dell'imposta di bollo, che fissa l'imposta dovuta in lire 20.000 per foglio, le certificazioni tecniche allegate all'istanza andrebbero ricondotte all'art. 28 della stessa tariffa, che fissa l'imposta dovuta in lire 600 per foglio.

E' stato altresì rilevato che il citato art. 28 è inserito nella parte seconda della tariffa, che concerne gli atti, documenti e registri soggetti all'imposta solo "in caso d'uso", e che il deposito dei suddetti elaborati tecnici presso un ufficio pubblico al fine di ottenere il rilascio di un'autorizzazione potrebbe non configurare il caso d'uso.

Ciò posto, con riferimento al deposito dei certificati di idoneità statica e dei collaudi statici, ferma restando la marca da bollo da lire 20.000 per le relative lettere di trasmissione, vien chiesto di valutare se gli allegati tecnici possano essere presentati con marca da bollo da lire 600.

Vien chiesto altresì se anche per la relazione a strutture

ultimate, prevista dall'art. 6 della legge n. 1086 del 1971, sia necessaria un'apposita istanza di deposito, su cui apporre la marca da lire 20.000, o se non sia invece sufficiente il semplice deposito.

2. In via preliminare giova ricordare, quanto alla certificazione di idoneità sismica, che la Legge 2 febbraio 1974, n. 64, recante "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche", nel titolo II, contenente "Norme per le costruzioni in zone sismiche", all'art. 28, dispone che: "Il rilascio da parte dei prefetti della licenza d'uso per gli edifici costruiti in cemento armato e delle licenze di abitabilità da parte dei comuni è condizionato all'esibizione di un certificato da rilasciarsi dall'ufficio tecnico della regione o dall'ufficio del genio civile...che attesti la perfetta rispondenza dell'opera eseguita alle presenti norme".

Giova altresì richiamare la legge regionale 15 novembre 1982, n. 135 che all'art. 4 prevede che il direttore dei lavori nella relazione a strutture ultimate e il collaudatore statico all'atto del collaudo devono attestare espressamente l'avvenuta osservanza delle predette norme sismiche; e all'art. 8 dispone che: "Il certificato previsto dall'art. 28 della L. 2 febbraio 1974, n. 64 è rilasciato dall'Ufficio del Genio Civile sulla scorta delle certificazioni del direttore dei lavori e del collaudatore statico".

Va infine richiamata la legge 5 novembre 1971, n. 1086, recante "Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato...".

Questa, all'art. 6, prevede che: "A strutture ultimate, entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori depositerà al genio civile una relazione... sull'adempimento degli obblighi di cui all'art. 4"; e all'art. 7 dispone che: "Tutte le opere di cui all'art. 1 debbono essere sottoposte a collaudo statico" (comma 1) e che: "Il collaudatore deve redigere due copie del certificato di collaudo e trasmetterle all'ufficio del genio civile, il quale provvederà a restituirne una copia con l'attestazione dell'avvenuto deposito da consegnare al committente" (comma 5).

La stessa legge, all'art. 8, subordina infine il rilascio della licenza d'uso o di abitabilità alla presentazione all'ente preposto di una copia del certificato di collaudo con l'attestazione, da parte dell'Ufficio del Genio Civile, dell'avvenuto deposito.

3. Ciò posto occorre affrontare il quesito sollevato dall'ufficio del genio civile di XXXX e quindi valutare se, in occasione del deposito dei certificati di idoneità statica e dei collaudi statici, "gli allegati tecnici", analogamente alle relative lettere di trasmissione, debbano scontare l'imposta di bollo nella misura di lire 20.000 per foglio ovvero nella misura di lire 600 per foglio, in quanto riconducibili all'art. 28 della Tariffa dell'imposta di bollo.

Al riguardo giova ricordare che l'art. 1, comma 1, del D. P. R. 26 ottobre 1972, n. 642 - contenente la disciplina dell'imposta di bollo - dispone che: "Sono soggetti all'imposta di bollo gli atti, i documenti e i registri indicati nell'annessa tariffa".

Il successivo art. 2 precisa che: "L'imposta di bollo è dovuta fin dall'origine per gli atti, i documenti e i registri indicati nella parte prima della tariffa, se formati nello Stato, ed in caso d'uso per quelli indicati nella parte seconda" (comma 1) e che: "Si ha caso d'uso quando gli atti, i documenti e i registri sono presentati all'ufficio del registro per la registrazione" (comma 2).

Giova altresì ricordare che l'art. 3 della nuova Tariffa dell'imposta di bollo - approvata con D. M. 20 agosto 1992 - per le "istanze ... dirette agli uffici e agli organi... dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni... tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati" fissa l'imposta dovuta in lire 20.000.

Per contro l'art. 28 della stessa tariffa, parte seconda, per i "tipi, disegni, modelli, piani, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori degli ingegneri, architetti, periti, geometri e misuratori" fissa l'imposta, dovuta solo in caso d'uso, in lire 600.

Nella nota che si riscontra si assume che la lettera con cui il certificato di collaudo statico viene trasmesso all'ufficio del Genio Civile, in quanto "istanza diretta ad un ufficio pubblico tendente ad ottenere il rilascio di un provvedimento amministrativo", sia riconducibile al citato art. 3 della tariffa e quindi soggetta all'imposta nella misura di lire 20.000 per foglio.

Per contro il certificato di collaudo statico e la relazione a strutture ultimate, in quanto "allegati tecnici", potrebbero essere invece ricondotti al citato art. 28 della stessa tariffa, scontando così l'imposta nella misura ridotta di lire 600 per foglio e solo in caso d'uso.

Ciò posto va osservato che appare dubbia la riconducibilità del certificato di collaudo e della relazione a strutture ultimate al citato art. 28 della tariffa, che sembra piuttosto far riferimento a quegli allegati tecnici che ingegneri, architetti, periti e geometri producono a corredo di progetti, relazioni, perizie.

Non sembra pertanto allo Scrivente di potere accedere alla tesi secondo cui gli atti in parola, in quanto riconducibili all'art. 28, andrebbero soggetti all'imposta di bollo nella misura di lire 600.

Va altresì osservato che appare invero dubbia anche l'attribuzione della natura di istanza alla lettera con cui il certificato di collaudo viene trasmesso all'Ufficio del Genio Civile: sembra infatti allo Scrivente che questa abbia la sola funzione di nota di trasmissione, in quanto tale non soggetta all'imposta di bollo.

Il discorso cambia se per lettera di trasmissione si intende la nota con cui si producono le certificazioni del direttore dei lavori e del collaudatore statico e al contempo si chiede all'Ufficio del Genio Civile di rilasciare il certificato previsto dall'art. 28 della L. 64/74, alla cui esibizione è condizionato il rilascio delle licenze di uso e delle licenze di abitabilità per gli edifici costruiti in cemento armato.

In tale ultimo caso la lettera di trasmissione ha sì natura di istanza e, in quanto tale, è senz'altro riconducibile alla previsione del citato art. 3 della tariffa dell'imposta di bollo e dunque soggetta

all'imposta della misura di lire 20.000 fin dall'origine.

Analogamente, in tale caso, scontano l'imposta nella predetta misura anche le certificazioni allegate, che della stessa istanza costituiscono parte integrante.

Ciò posto, considerato l'oggetto del quesito in esame, concernente l'imposta di bollo, si suggerisce a codesto Assessorato di acquisire sul punto anche l'avviso dell'Assessorato regionale Bilancio e Finanze, competente in materia di riscossione dei tributi.

Nelle superiori considerazioni è l'avviso dello Scrivente.

* * * * *

Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale

Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di ricerca, anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.

All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-1999 Avv. Michele Arcadipane



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

417
Direzione Generale delle Politiche
Territoriali e Ambientali
Servizio Sismico Regionale

Prot. n. INT. N. 36
Da citare nella risposta

Data

03/07/2007

Allegati:

Risposta al foglio del
numero

Oggetto: Applicazione dell'imposta di bollo – Relazione di Fine Lavori e Certificato di Collaudo Statico.
Richiesta di parere.

Si trasmette per fax

Al Dott. P. Rosati
Dirigente Responsabile Settore Affari Generali
Direzione Generale delle Politiche Territoriali
e Ambientali

In riferimento all'applicazione dell'imposta di bollo di cui al D.P.R. 642/1972, relativa a quanto in oggetto, a seguito di quesiti rivolti dagli uffici regionali (U.R.T.A.T.) e da utenti esterni, anche in riferimento a contatti più volte intercorsi con i competenti uffici (Settore Affari Generali della D.G. Politiche Territoriali e Ambientali e Settore Contratti della D.G. Bilancio e Finanze), si ritiene necessario richiedere un Vs. parere in merito, al fine di rendere comportamenti omogenei da parte degli uffici regionali.

Gli atti amministrativi per i quali si chiede tale parere sono:

1. la **Relazione di fine lavori** (art. 108 L.R. 1/2005 e art. 65 D.P.R. 380/01) – si ritiene sia soggetta all'imposta di bollo la copia che viene restituita al direttore dei lavori o al committente, che è debitamente vistata dall'ufficio con l'attestazione di avvenuto deposito; si chiede se sia dovuto il bollo anche sulla copia che rimane agli atti dell'ufficio;
2. il **Certificato di Collaudo Statico** (art. 109 L.R. 1/2005 e art. 67 D.P.R. 380/01) – si ritiene sia soggetta all'imposta di bollo la copia che viene restituita al collaudatore o al committente, debitamente vistata dall'ufficio con l'attestazione di avvenuto deposito; si chiede se sia dovuto il bollo anche sulla copia che rimane agli atti dell'ufficio.

Distinti saluti.

Il Dirigente responsabile
Dott. Arch. Maurizio Ferrini

MF/cp

Bollo fine lavori e collaudo.doc

www.regione.toscana.it

www.rete.toscana.it

www.rete.toscana.it/sett/pta/sismica/

50134 Firenze, Via Slataper, 6
Tel. 055 4389055 Fax 055 4389072
sismica@mail.regione.toscana.it